

Il comma 4, articolo 154 del Codice dei Contratti Pubblici
Abstract dell'intervento di Mattia Darò, coordinatore dell'Area Concorsi dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia

“In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.”
[comma 4, art.154, L50/2016]

Perché il sistema ordinistico italiano spinge sempre più per i concorsi di progettazione ed in particolare per la tipologia del concorso a due gradi?

In questa domanda c'è già la risposta ai temi alla base dell'intervento che ruota intorno all'annoso tema dei concorsi di architettura in Italia.

Nella categoria degli architetti il concorso di progettazione riscuote un consenso unanime che ne fa un “baluardo politico-culturale” da difendere e rilanciare ogni qualvolta se ne presenta l'opportunità. In realtà possiamo sintetizzare le ragioni in due principali:

- 1) la massima apertura data dall'accessibilità a chiunque (si pensi ad esempio ai giovani) voglia cimentarsi in questo virtuoso processo di investimento del proprio ingegno senza garanzia di incarico;
- 2) il convincimento che, così facendo, la procedura messa in atto dal concorso di progettazione sia quella che tutela maggiormente il progetto come opera d'ingegno e dunque come garanzia per gli enti banditori di un progetto di qualità;

In realtà queste due motivazioni potrebbero anche sembrare in antitesi, perché apertura e qualità spesso non vanno in sintonia, ma ben rappresentano le ambizioni massime di chi crede nel progetto come traduzione del massimo apporto professionale della categoria professionale dei progettisti, architetti e/o ingegneri.

E' infatti proprio il progetto che tiene insieme finalità anche diversificate. Ovvero far sì che esistano delle procedure di assegnamento dell'incarico che mettano al centro dell'attenzione giudicante il progetto e non il professionista e/o lo studio di professionisti con il loro fatturato, l'offerta economica più vantaggiosa, l'esperienza in lavori simili etc. Del resto la qualità di un progetto vorrebbe ambire ad essere “eccezionale” più che simile o standardizzata da criteri scientifici e un buon progetto rivelerà sempre un buon progettista.

Comprese le ambizioni/necessità dei professionisti, il vero nodo del *rebus* sta nel cercare di fornire una risposta normativa. Come regolamentare questi desiderata?

Si tenga a mente questo passaggio chiave del codice *“Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la*

procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.” (art.23 comma 2 L50/2016).

Il codice dei contratti pubblici, il d.lgs 50 del 2016, dopo che le leggi precedenti (la 163/06 e la 109/1994) avevano più ignorato il tema che altro, ha aperto una finestra di attenzione verso i concorsi di progettazione dedicando un capo composto da 6 articoli, non troppi in realtà a cospetto di una ipotetica e tanto desiderata “legge per l'architettura” per ben sviscerare tutte le questioni ma sicuramente una novità che ha permesso di entrare nel merito e di permettere al sistema ordinistico capitanato dal CNAPPC di portare alla luce la questione dei concorsi.

A seguito di un confronto serrato di iniziative e di proposte (dal primo utilizzo di una piattaforma informatica da parte dell'Ordine di Bologna, al successo di partecipazione dei concorsi organizzati dalla piattaforma Concorrimi di Milano, al lavoro serio e determinato nell'utilizzo sistematico della provincia autonoma di Bolzano, fino al nuovo consiglio dell'Ordine di Roma che ha istituito nel 2018 una nuova area concorsi specifica con queste stesse finalità), si è arrivati a prendere delle posizioni forti e abbastanza univoche per rivendicare alcuni principi chiari e condivisibili, come è successo in occasione dello scorso Congresso Nazionale degli Architetti dello scorso luglio.

4 punti fermi condivisi dal sistema ordinistico

Riassumiamo i principali punti fermi che il sistema ordinistico intende adottare per rafforzare le pratiche dei concorsi di progettazione:

- utilizzare come tipologia di concorso quello a due gradi¹ (per l'appunto il comma 4 dell'articolo 154 del codice), che si ritiene quello più idoneo a garantire una prima fase di massima apertura a tutti i professionisti senza un grande dispiego di energie (nel formulare la propria idea di progetto), e una seconda fase su selezione in cui si chiede un progetto pari a quello di fattibilità tecnico-economica, più impegnativa che prevede un rimborso spese per tutti i selezionati
- assicurare l'incarico per i successivi livelli di progettazione e anche se possibile la direzione lavori al vincitore del concorso
- utilizzare la piattaforma informatica per la gestione del concorso², così da assicurare il massimo grado di trasparenza, una procedura completamente anonima fino alla fine del concorso e una praticità di gestione sia per chi organizza che per chi partecipa
- introdurre la figura del coordinatore di concorso che abbia il ruolo di consulente/supporto al RUP (il CNA ha avviato dei corsi specifici per la formazione di tale figura e ha istituito un primo albo di professionisti appartenenti agli albi nazionali che hanno svolto il corso) che coordini tutte le questioni legate alla procedura del concorso di progettazione (consulenza al bando, interazione con la piattaforma interattiva, gestione delle commissioni giudicanti, supporto alla promozione e diffusione del concorso e dei suoi esiti, organizzazione di eventi specifici, mostra dei risultati e cura del catalogo del concorso)

Concorso a due gradi (comma 4 art. 154 del Codice)	Primo grado	Secondo grado
	Aperto a tutti (solo requisiti standard, no requisiti speciali);	Da 5 a 10 selezionati svilupperanno un progetto pari

1 Il CNAPPC ha definito, oltre ad una guida alla redazione dei bandi anche un bando tipo del concorso a due gradi (entrambi scaricabili sul proprio sito istituzionale: <http://www.awn.it>)

2 Il CNAPPC ha provveduto a dotarsi di piattaforma informatica (concorsiawn.it) per la gestione dei concorsi che mette a disposizione degli Ordini territoriali così da permettere a questi di offrirla a tutti i soggetti, pubblici o privati, che vogliano bandire concorsi di progettazione a condizione della condivisione della procedura concorsuale secondo dei criteri condivisi.

	consegna di elaborati agili che esprimano l'idea base su cui si vuole incentrare il progetto (una relazione e una tavola grande o più tavole piccole)	a quello di fattibilità tecnico-economica (rimborso spese assicurato per tutti i partecipanti e parcella al vincitore più incarico per i successivi livelli di progettazione e se possibile della direzione lavori)
--	---	---

Le problematicità

Rimangono molti punti che risultano più difficili nella sua gestione perché il codice non aiuta troppo a scendere nel dettaglio rimandando di fatto agli articoli che sembrano parlare solo delle gare d'appalto più che dei concorsi di progettazione, in particolar modo mi riferisco ai criteri di valutazione e alle commissioni giudicatrici.

Il tema dei criteri di progettazione e della scelta dei commissari è un tema essenziale per il successo della procedura concorsuale. Gli articoli relativi del codice, l'articolo 77 per quanto riguarda le commissioni e l'articolo 95 per quanto riguarda i criteri, paiono molto riferiti al sistema delle gare, dove, in antitesi con i presupposti descritti in precedenza, valgono i requisiti relativi all'offerta economica più vantaggiosa e incentrano la figura dei commissari come elementi esterni alla procedura con il solo compito di valutare asetticamente (si introduce la creazione di albi appositi). Nell'ottica però del concorso di progettazione e quindi del mettere il progetto al centro della valutazione, questi criteri non sembrano molto adatti e difatti il sistema ordinistico vorrebbe attuare altre modalità per gestire i termini della valutazione, inserendo dei criteri che si riferiscono alle tematiche progettuali che ovviamente possono comprendere anche le valutazioni di carattere economico ma non solo quelle (e che ovviamente dovranno essere diversi per ogni caso/progetto) così come la nomina palese dei commissari (procedura che alcune amministrazioni hanno già adottato³) sulla base proprio dei criteri di valutazione che permettano di scegliere i commissari più in grado di rispondere al tema progettuale dato.

Come già detto, l'ambizione più alta degli Ordini degli Architetti sarebbe istituire una legge per l'architettura, come esiste già in molti paesi, dove chiaramente il concorso di progettazione rappresenterebbe un punto saliente. Puntando a questo alto obiettivo il CNAPPC con l'ausilio di tutti gli organi provinciali conduce un lavoro costante nel proporre continue modifiche, integrazioni e/o miglioramenti al codice che vanno nella direzione di cui stiamo parlando.

Conclusioni: proposte per rendere la valutazione parte del processo del concorso di progettazione fin dall'inizio

In una dimensione ideale e come spunto di riflessione per il seminario a cui stiamo partecipando ci piacerebbe quindi che il concorso di progettazione prevedesse il coinvolgimento dei commissari a monte della redazione del bando e del documento di indirizzo alla progettazione perché permetterebbe di chiarire ancor di più le importanti esigenze della stazione appaltante definendo le motivazioni che hanno portato a mettere in moto il processo del concorso di progettazione, esercitando la più che giusta opportunità che un progetto non sia trattato come una merce qualsiasi da acquistare ma piuttosto come un bene intellettuale che non può che essere figlio di un processo che punta al miglior risultato per la collettività.

³ Il CNAPPC nel suo regolamento per l'organizzazione di concorsi, allegato C1 reperibile sul sito istituzionale, all'articolo 15, comma 3, si esprime in modo molto chiaro “*I nominativi dei giurati e dei loro supplenti devono essere preferibilmente indicati nel Bando (vedi allegato XIX punto 9 del codice).*”

Per garantire la massima trasparenza, il coordinatore di concorso e le commissioni giudicatrici potranno essere nominati, in forma palese, preliminarmente alla pubblicazione del bando così da poter partecipare alla fase di redazione dello stesso bando di concorso e del documento di indirizzo alla progettazione, concertando con l'ente banditore gli obiettivi strategici che deve possedere il progetto che costituiranno l'articolato su cui devono essere definiti i criteri e i pesi della valutazione dei progetti. Questa scelta permetterebbe di arricchire e chiarire le scelte ed i criteri di indirizzo al progetto anche nella scelta dei commissari, quali garanti di alcuni orientamenti progettuali, elemento di maturità nella consapevolezza dell'iter progettuale. Così come il rendere palesi i nominativi risulta essere elemento di massima trasparenza e di assunzione di responsabilità dei commissari stessi e di chiarezza nei confronti di tutte le incompatibilità del caso da parte dei progettisti nel valutare eventuali elementi di impossibilità a partecipare al concorso (come legami parentali o professionali con i commissari).

Ente banditore	Responsabile unico del procedimento	Coordinatore di concorso	Commissione giudicatrice
Individua il tema di progetto, ne individua le nuove finalità e bandisce il concorso	Svolge il ruolo di project manager di tutto il procedimento del progetto	Svolge il ruolo di consulente del RUP in tutta la gestione del concorso di progettazione (dalla consulenza alla redazione del bando/disciplinare alla gestione della piattaforma informatica e al supporto alla commissione giudicatrice fino alla diffusione e promozione del concorso)	Svolge il ruolo di consulente del RUP nell'articolare e definire i criteri di valutazione del progetto in base alle finalità dettate dall'Ente Banditore che saranno poi utilizzati dalla commissione stessa per procedere alla valutazione dei progetti

Piattaforma informatica	Mostra	Catalogo
Gestisce il concorso in tutte le sue fasi: sono scaricabili tutti i documenti del concorso: dal bando ai documenti tecnici utili alla progettazione; permette di caricare gli elaborati richiesti per partecipare al concorso. Gestisce tutte le news e gli avvisi della segreteria di concorso.	Raccoglie tutto il percorso del concorso di progettazione dagli studi sul tema di progetto fino agli esiti progettuali e la proclamazione del vincitore.	Come la mostra, rappresenta la memoria del processo concorsuale raccolta in un volume con i contributi di tutti coloro che hanno lavorato al concorso.

Caso studio

L'architetto Eliana Saracino racconta il caso del concorso internazionale di progettazione Cavalcavia Bussa a Milano che ha visto il progetto dello studio di cui fa parte, Tspoon, risultare vincitore.

Bandito nel 2014, è stato uno dei primi concorsi di progettazione promossi dalla piattaforma Concorrimi, bandito dal Comune di Milano con la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e l'Ordine degli Ingegneri di Milano, ed era strutturato proprio in un concorso a due gradi e gestito da una piattaforma informatica.